

Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 15

del 16-07-2021

OGGETTO: Divieto accesso cani nelle aree gioco della Villa Falcone- Borsellino e nel parco gioco di piazza Dante

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte dei cittadini in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani negli spazi di verde pubblico ed in particolare degli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle stesse aree;

CONSIDERATO che la realizzazione del verde pubblico adibito al tempo libero e alla vita di relazione è finalizzato alla fruizione da parte della cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità psico/fisica;

CONSIDERATO che gli uffici competenti hanno provveduto alla individuazione e realizzazione di una area adibita allo sgambamento dei cani;

RITENUTO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani nelle aree verdi, in particolare nelle aree destinate al gioco dei bambini, come richiamato dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per la gestione del verde urbano;

VISTI : il R.D. 27.7.1934 n. 1265 -T.U.LL. SS; il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento Polizia Veterinaria; vista l'ordinanza del Min. Lavoro e della salute del 03.03.2009 (tutela dell'incolumità dell'aggressione dei cani; la legge 24.11.1981 n. 689; l'art. 7 bis e 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 268 e s. m.

ORDINA

1. Che nelle aree gioco comunali individuati nella Villa Falcone –Borsellino e parco giochi di piazza Dante è fatto divieto di condurre cani di qualsiasi razza e taglia.
2. Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per soggetti non vedenti, le Forze armate, le Forze di polizia e la Protezione civile, qualora impieghino cani per servizio

AVVERTE

Le violazioni a quanto sopra stabilito, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da €.25,00 a €.150,00, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto Legislativo n. 267/2000 Testo unico Enti Locali

INCARICA

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale e le forze dell'ordine per legge preposte.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 dalla data della presente ordinanza.

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n°1034 del 16.12.1971 e successive modificazioni o al Presidente della Regione nei termini e modi stabiliti dal DPR n°1199 del 24.11.1971 (entro 120 giorni dalla data di pubblicazione)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giacomo FURNARI

IL SINDACO

Salvatore Vittorio FIORE

